



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 87** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato i C.U. dal N. 50/AA al N. 55/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 19 AGOSTO 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 50/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 530 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro TERMINI, Salvatore PORTELLI e della società U.S.D. EMPEDOCLINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO TERMINI, Presidente della società USD Empedoclina, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS anche in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver nella decorsa stagione sportiva, utilizzato quale allenatore il sig. Portelli Salvatore, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società USD Empedoclina;

SALVATORE PORTELLI, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione all'art. 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato all'obbligo relativo al versamento della quota annuale 2017-18, e per avere svolto l'attività di allenatore della squadra pur non essendo regolarmente tesserato per la società USD Empedoclina;

U.S.D. EMPEDOCLINA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente e al proprio tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro TERMINI in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, per conto della società U.S.D. EMPEDOCLINA e Salvatore PORTELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro TERMINI, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore PORTELLI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. EMPEDOCLINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 51/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1098 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BIGNARDI, Hicham EL GARROUL, Gino GRAZZI, Giuliano VOLTANI, Maurizio ZANFORLIN e della società A.S.D. FIESSESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA BIGNARDI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. FIESSESE, in violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Hicham El Garroul, relativamente a 7 gare del Campionato Juniores Provinciale Under 19, Girone A, CR Veneto, stagione sportiva 2018/2019, e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso delle medesime gare;

HICHAM EL GARROUL, all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 10, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva, 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, 43, comma 1, delle N.O.I.F. per aver egli disputato 7 gare, del Campionato Juniores Provinciale Under 19, Girone A, CR Veneto, stagione sportiva 2018/2019, nelle fila della società A.S.D. FIESSESE, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

GINO GRAZZI, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. FIESSESE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 4 gare del Campionato Juniores Provinciale Under 19, Girone A, CR Veneto, stagione sportiva 2018/2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Hicham El Garroul, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

GIULIANO VOLTANI, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. FIESSESE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 2 gare del Campionato Juniores Provinciale Under 19, Girone A, CR Veneto, stagione sportiva 2018/2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Hicham El Garroul, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo

stesso partecipasse alle 4 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

MAURIZIO ZANFORLIN, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. FIESSESE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Juniores Provinciale Under 19, Girone A, CR Veneto, stagione sportiva 2018/2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Hicham El Garroul, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

A.S.D. FIESSESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte agli avvisati nello loro rispettive qualità, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Hicham EL GARROUL, Gino GRAZZI, Giuliano VOLTANI, Maurizio ZANFORLIN e Luca BIGNARDI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società e della società A.S.D. FIESSESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di sessanta giorni di inibizione per il Sig. Luca BIGNARDI, due giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza 2019/2020 per il Sig. Hicham EL GARROUL, trenta giorni di inibizione per il Sig. Gino GRAZZI, ventisei giorni di inibizione per il Sig. Giuliano VOLTANI, venti giorni di inibizione per il Sig. Maurizio ZANFORLIN e € 400,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Juniores 2019/2020 per la società A.S.D. FIESSESE ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 52/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1478 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Marco GATTI e della società PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO GATTI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società PIACENZA CALCIO 1919 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa svoltasi al termine della gara Trapani – Piacenza disputata in Trapani in data 15.6.2019 e valevole per i Play Off del Campionato di Lega Pro, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della Lega Pro e dell'istituzione federale nel suo complesso considerata;

PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente), formulata dal Sig. Marco GATTI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e di € 4.000,00 di ammenda per il Sig. Marco GATTI e di € 4.000,00 di ammenda per la società PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente) per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 53/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1341 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Diego TORTOLANI e della società A.S.D. VALCOMINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DIEGO TORTOLANI, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. VALCOMINO, in violazione dell'art. 1 bis comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori: BUGGIANI Valentino; CAPALDI Dario, DI PAOLO Samuele, CAPALDI Francesco, FARINA Riccardo, FUSCIARDI Flavia M., LIEGHIO Jacopo, NATALE Alessandro, PAGANO Alessio, REA Marco, ROCCA Matteo, VITTI Kevin, LUCCHETTI Andrea, TAMBURRINI Adriano, COLELLA Antonio, FALLONE Federico, FUSCIARDI Ludovico, PETRILLI Manuel, TAMBURRINI Alex, TAVOLIERI Federico, VISCOGLIOSI Tommaso e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara REAL SANTELIA – VALCOMINO del 28/12/2018, valevole per categoria "Primi Calci" anno 2010/2011 e SAN DONATO – VALCOMINO DEL 19/01/2019 valevole per categoria Pulcini misti anno 2008/2009;

A.S.D. VALCOMINO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per al condotta ascritta al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Diego TORTOLANI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VALCOMINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di quaranta giorni di inibizione per il Sig. Diego TORTOLANI e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. VALCOMINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 54/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1519 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Stefano PARISI e della società A.S.D. ATLETICO ARPINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO PARISI, Presidente della Società A.S.D. ATLETICO ARPINO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori DEL MONACO Federico, DEL MONACO Riccardo, DI VITO Mattia, LODI Lorenzo, PAESANO Matteo e DI COCCO Francesco e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, e per aver consentito l'utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara: REAL ACCADEMIA Calcio - A.S.D. ATLETICO ARPINO dell'11.11.2018, valevole per la Categoria "Pulcini"; nonché per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori BIANCHI Gabriele, DEL VECCHIO Arnaldo, FERRAIOLI Francesco, LODI Federico, PAESANO Federico, QUADRINI Stefano, BOVE Riccardo e DI SOTTO Nathan e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, e per aver consentito l'utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara: ACCADEMIA Frosinone - A.S.D. ATLETICO ARPINO del 06.01.2019 valevole per la Categoria "Primi Calci"; e per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori ALARIO Emanuele e CORRETTI Cristiano e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara: A.S.D. SORA Calcio - A.S.D. ATLETICO ARPINO del 10.01.2019, valevole per la Categoria "Esordienti";

A.S.D. ATLETICO ARPINO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente), formulata dal Sig. Stefano PARISI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO ARPINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano PARISI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO ARPINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente) per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 55/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1180 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GIORDANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GIORDANO, allenatore della Società ASD Atletico Palermo 2013 all'epoca dei fatti, categoria Giovanissimi regionali under 15, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e non impedito, in concorso con altri tesserati, di porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara di giovanissimi regionali under 15 girone B, *Atletico Palermo 2013 – Città di Palermo* del 2.12.2018, mediante l'impiego sotto falso nome, (tramite documento di identità del calciatore tesserato Campa Daniele iscritto in distinta ed assente), del calciatore tesserato con altra società, Scurato Matteo, all'uopo convocato dal predetto allenatore, eludendo in tal modo la normativa federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente), formulata dal Sig. Giuseppe GIORDANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di quattro mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe GIORDANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina